



**MEMORANDUM
di
COLLABORAZIONE**

tra

**COMANDO PER LA FORMAZIONE,
SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA
DELL'ESERCITO**

e

**ISTITUTO RICERCHE STUDI
INFORMAZIONI DIFESA**

MEMORANDUM DI COLLABORAZIONE

TRA

Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito (COMFORDOT), in seguito denominato Comando, nella persona del Comandante, Gen. C.A. Carlo LAMANNA, domiciliato, per la sua carica, presso la sede in Roma, Viale dell'Esercito 170

E

Istituto Ricerche Studi Informazioni Difesa (ISTRID) di seguito denominata anche "Istituto" con sede in Roma, nella persona della Prof. Piercarlo VALTORTA, domiciliato, per la sua carica, presso la sede in Roma, via Sabotino 17 c/o Studio Legale Diotallevi.

PREMESSO CHE

Il COMFORDOT, nell'ambito delle proprie competenze e interessi, intende mantenere e rafforzare le eccellenti relazioni con ISTRID, proseguendo nella collaborazione per la realizzazione di attività congiunte di formazione e ricerca, al fine di affrontare efficacemente le sfide sempre più complesse che caratterizzano gli ambienti operativi nazionali ed internazionali.

CONSIDERATO CHE

Il COMFORDOT, nell'ambito delle proprie attività, riconosce nella cooperazione con ISTRID un'opportunità di reciproca crescita, mediante la condivisione di esperienze e l'avvio di iniziative congiunte volte alla promozione della ricerca multidisciplinare e l'organizzazione di eventi quali conferenze, simposi, tavole rotonde, convegni e seminari.

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto e Finalità)

Le Parti intendono instaurare e mantenere contatti finalizzati all'individuazione di possibili aree di collaborazione su tematiche di interesse comune, quali lo sviluppo di attività di Ricerca, Formazione e Informazione.

La collaborazione fra ISTRID e COMFORDOT si incentrerà prioritariamente sulle seguenti iniziative:

- Tavole Rotonde con un limitatissimo numero di partecipanti, con lo scopo di approfondire nel dettaglio tematiche di carattere tecnico o tattico;

- Seminari e Convegni con lo scopo di fare il punto della situazione su argomenti di stretta attualità. Possono avere la caratteristica di *status quaestionis* o quello di una prima *disputatio*, con interventi di personalità concretamente impegnate nello specifico settore;
- Forum Digitali quali momenti di confronto e di approfondimento attivati mediante l'ausilio di piattaforme digitali. Si rivolgono in particolare agli studiosi del mondo della sicurezza, al contesto accademico e a coloro che vogliono approfondire le proprie conoscenze nel settore;
- Corsi di Formazione rivolti a coloro che intendono approfondire le tematiche della sicurezza e intendono verificare congiuntamente a personalità qualificate, il proprio livello di conoscenze e competenze. Sono attività costruite intorno ad obiettivi strategici e che utilizzano l'intervento di personalità e professionisti del settore.

Art. 3

(Obblighi delle Parti)

1. Le Parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente Memorandum attraverso la condotta e/o realizzazione di esercitazioni, corsi, conferenze, incontri ed eventi di reciproco interesse.
2. Ulteriori attività e/o iniziative diverse da quelle regolamentate dall'accordo medesimo, nonché le modifiche e/o le integrazioni dello stesso dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
3. Compatibilmente con le proprie esigenze istituzionali, le Parti, mettono a disposizione il materiale didattico e gli spazi di ricerca/studio presso le proprie strutture per lo svolgimento delle attività di cui al presente Memorandum.

Art. 4

(Salvaguardia dei compiti istituzionali)

1. Le Parti forniscono le prestazioni di cui al presente accordo in conformità alle leggi e alle normative vigenti e sulla base delle procedure e delle informazioni tecniche nonché impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità.
2. Il personale dell'Amministrazione Difesa chiamato a svolgere, in virtù del presente Memorandum, attività presso la controparte, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità militare e il suo impiego potrà essere concesso solo temporaneamente e compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività istituzionali.

Art. 5

(Sicurezza sui luoghi di lavoro)

Le Parti:

- si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a garantire, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, le misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza dei soggetti ospitati;
- dichiarano di essere in linea con la normativa vigente in materia.

Art. 6

(Trattamento dei Dati Personali)

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nel perimetro della propria autonomia e nel perseguimento dei propri fini istituzionali, le Parti mantengono la rispettiva qualifica di titolari autonomi dei trattamenti dei dati personali relativi a ciascuna di esse (quali, ad esempio, i dati anagrafici di tutti coloro che prendono parte alle attività previste nel presente accordo, raccolti e/o ottenuti ai fini della sua esecuzione).
2. Le Parti si danno reciproco atto che tali dati personali verranno trattati in ragione del loro rapporto corrente ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti derivanti dall'esecuzione di questo accordo.
3. Le Parti si impegnano pertanto, ciascuna per quanto di propria competenza e sotto la propria esclusiva responsabilità, a garantire che tali trattamenti si svolgeranno nel rispetto delle

- disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso l'assolvimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati e l'adozione di modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali oggetto di trattamento.
4. Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna Parte dichiara di avere preso visione della già menzionata normativa, comprensiva dei diritti esercitabili dagli interessati e delle modalità di esercizio di tali diritti.

Art. 7

(Tutela del patrimonio informativo della Difesa)

1. Le Parti si impegnano al rispetto delle norme:
 - sul segreto di Stato (L. n. 124/2007, D.P.C.M. 22.07.2011, così come integrato dal DPCM 2 ottobre 2017, nr. 3; la Circolare n. 1 della PCMANS 1-1/2011 - Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate; nonché la Circolare n.1 della PCM-ANS 4-1/2011 - Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza personale");
 - sul segreto d'ufficio, con particolare riguardo al D.P.R. n. 3/1957 ed alla L. n. 241/1990.
2. In ragione dell'esigenza rappresentata dai dettami della normativa vigente in materia di tutela delle informazioni, il personale non appartenente all'A.D. partecipante, a qualsiasi titolo, alla presente attività, dovrà essere adeguatamente edotto sulle tematiche afferenti alla sicurezza delle informazioni e sulle possibili conseguenze, anche penali, derivanti dall'acquisizione intenzionale e/o non autorizzata di informazioni di carattere classificato e/o comunque ritenute sensibili per l'Amministrazione della Difesa e sulla loro indebita divulgazione, attraverso apposito momento informativo e susseguente sottoscrizione di apposito modulo. In ogni caso nell'ambito della collaborazione di cui trattasi, le attività dovranno essere esclusivamente a carattere non classificato.
3. È, ad ogni modo, facoltà dell'Ente militare coinvolto, interrompere/sospendere il presente Memorandum, nonché le attività eventualmente già in essere, allorquando il predetto Ente, a proprio insindacabile giudizio, valuti la condotta della controparte difforme dall'enunciato di cui al precedente comma 1.

Art. 8

(Tutela dell'immagine e utilizzo di stemmi/loghi della Difesa)

1. Le parti si impegnano a tutelare e a promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Memorandum previo reciproco consenso.
2. L'eventuale impiego del logo dell'Esercito Italiano o di altri emblemi della Forza Armata dovrà avvenire nel rispetto del D.M. n. 162 del 25.07.2012 e fatte salve le prerogative di Difesa Servizi S.p.A. in materia di promozione e gestione economica dei marchi, denominazioni, stemmi emblemi e segni distintivi delle F.A..
3. Il presente Memorandum non implica alcuna spendita del nome e/o connessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dei soggetti contraenti per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili sia con la tutela dell'immagine dell'Istituto e dell'Amministrazione Difesa, sia con le competenze proprie di Difesa Servizi S.p.A.

Art. 9

(Promozione e diritti di proprietà intellettuale)

1. Ciascuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare dei Diritti di Proprietà Intellettuale, *know-how* e informazioni relativi a quanto da essa realizzato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Memorandum.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nel presente progetto e negli eventuali atti da esso discendenti, dichiarino espressamente il proprio contributo in ogni forma di pubblicità delle attività della collaborazione.

3. Le Parti concordano di volta in volta se e con quali modalità individuare eventi, servizi o prodotti, quali, a titolo di esempio, pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali, azioni divulgative e di formazione, *workshop*, seminari, *lectio magistralis* e similari, all'interno dei quali dare adeguato risalto mediatico dell'attività svolta.
4. In ogni caso, la proprietà intellettuale delle attività della presente collaborazione sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte, ferme restando le disposizioni della normativa vigente in materia.
5. Le Parti si impegnano a non copiare, riprodurre, trasferire informazioni o materiale fornito dall'altra Parte e a non consentire ad altra persona fisica o giuridica di copiare, riprodurre o diffondere, in tutto o in parte e in qualsiasi forma, informazioni o materiale fornito senza la preventiva autorizzazione scritta della controparte.

Art. 10

(Oneri finanziari ed economici)

Dall'esecuzione del presente Memorandum non dovranno derivare:

- nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Difesa per gli E.F. di riferimento. Il presente rapporto di collaborazione non comporta flussi finanziari fra le Parti, che sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica;
- maggiori entrate o nuovi oneri a carico del bilancio dell'Istituto.

Art. 11

(Durata, scadenza e rinnovo)

1. Il presente Memorandum ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo. La volontà di rinnovo delle Parti dovrà essere comunicata, via PEC, almeno sei mesi prima della scadenza naturale.
2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso nel periodo di validità del Memorandum, fermo restando quanto stabilito all'articolato rubricato "Salvaguardia dei compiti istituzionali".
3. È esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito.

Art. 13

(Diritto di recesso)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 4 "Salvaguardia dei compiti istituzionali", le Parti hanno la possibilità di recedere dal rapporto negoziale con preavviso di almeno trenta giorni, dandone comunicazione alla controparte a mezzo posta elettronica certificata, ferma restando la necessità di portare a termine le eventuali attività ancora in corso.
2. L'Amministrazione Militare può, in ogni caso, sospendere temporaneamente e/o definitivamente e senza preavviso il rapporto negoziale, mediante comunicazione a mezzo PEC, per sopravvenute e motivate esigenze istituzionali, ragioni di emergenza o situazioni particolari senza che l'Istituto possa avanzare alcuna pretesa.
3. Parimenti, l'Istituto può, in ogni caso, sospendere temporaneamente e/o definitivamente e senza preavviso il rapporto negoziale, mediante comunicazione a mezzo PEC, per sopravvenute e motivate esigenze istituzionali o situazioni particolari senza che l'Amministrazione Militare possa avanzare alcuna pretesa.

Art. 14

(Contenzioso)

1. Il presente Memorandum è disciplinato e regolato dalle leggi dello Stato Italiano.

2. Le parti concordano e si impegnano nel definire in maniera amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione del presente Memorandum.
3. Per qualunque controversia relativa al presente Memorandum, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Memorandum valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

Art. 15

(Sottoscrizione e registrazione dell'Memorandum di Collaborazione)

1. Il presente Memorandum di Collaborazione, stipulato in modalità elettronica nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/90, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005
2. L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso e le spese per la tassa fissata ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86, sarà cura della parte richiedente.

Tutte le attività scaturenti dal presente Memorandum di collaborazione verranno attuate, a seguito di successivi e specifici accordi attuativi, a cura del Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito con sede a Torino.

Roma, 21/07/2025

**ISTITUTO STUDI RICERCHE
INFORMAZIONE DIFESA**
Il Presidente
Prof. Piercarlo VALTORTA



**COMANDO PER LA FORMAZIONE,
SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA
DELL'ESERCITO**
il Comandante
Gen. C.A. Carlo LAMANNA

